

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

COMMISSIONI 3^a e 7^a RIUNITE

(3^a - Affari esteri, emigrazione)

(7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

10° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (1731)

«Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero» (2637), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori

(Seguito della discussione ed approvazione di un testo unificato con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BOGGIO (DC)	28
BOMPIANI (DC)	28
FALCUCCI (DC), relatore alle Commissioni .	2, 4, 5 e <i>passim</i>
NOCCHI (Com.-PDS)	2, 4, 6 e <i>passim</i>
PAVAN, sottosegretario di Stato per il tesoro	17
VESENTINI (Sin. Ind.)	28

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunità italiane all'estero»

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» (1731)

«Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero» (2637), d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Iniziative scolastiche ed interventi educativi in favore delle comunità italiane all'estero» e «Riordinamento e riforma delle istituzioni e delle attività scolastiche e formative italiane all'estero», d'iniziativa del senatore Nocchi e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione congiunta rinviata nella seduta di ieri.

Onorevoli colleghi, vorrei spiegare le ragioni che hanno imposto una posticipazione dell'orario di inizio della seduta. Una serie di rinvii è stata necessaria in attesa dell'emissione del parere da parte della Commissione bilancio.

Vorrei ringraziare vivamente la senatrice Falcucci per il suo impegno ed il sottosegretario Pavan per la sua attenzione, i quali hanno consentito di ottenere il parere favorevole della Commissione bilancio.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, la presenza del sottosegretario Pavan rende possibile la conclusione dell'*iter* di questo disegno di legge, che consente al Senato di non vanificare il frutto di un impegno costruttivo al quale hanno contribuito tutti i Gruppi politici.

Il problema rimasto sospeso riguardava la formulazione tecnica dell'articolo di copertura.

Con la collaborazione del sottosegretario Pavan si è proceduto alla formulazione appropriata di un comma aggiuntivo all'articolo 9, comma aggiuntivo che la 5^a Commissione considera indispensabile per l'approvazione del disegno di legge.

Illustrerò i vari emendamenti via via che procederemo all'approvazione dei singoli articoli.

NOCCHI. Prendiamo atto delle dichiarazioni del relatore anche se la soluzione raggiunta è diversa da quanto la mia parte politica auspicava. In precedenza avevo affermato che l'approvazione di un testo

di legge, che in complesso valutiamo sufficientemente positivo, senza la copertura finanziaria ci pareva una soluzione molto distante da quella che si immaginava all'inizio. Ripeto, la soluzione trovata va in una direzione diversa da quella che avevamo prospettato; attraverso il nostro emendamento si proponeva un incremento e non una riduzione del contingente del personale da inviare all'estero. Il testo comunque merita un giudizio sufficientemente positivo e ne auspichiamo una rapida approvazione in sede deliberante.

Non intendiamo ritirare i nostri emendamenti (che ho già illustrato in una precedente seduta) di modo che, anche se non verranno approvati, ci sia la menzione della nostra posizione su alcuni punti per noi qualificanti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Se non si fanno osservazioni passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato predisposto dal relatore. Ne do lettura:

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nel quadro dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, promuove, come contributo allo sviluppo di relazioni multiculturali, la conservazione e la diffusione dell'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane, nonchè specifiche iniziative educative a favore e per la valorizzazione delle comunità italiane all'estero.

2. Il Ministero degli affari esteri, in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, persegue i fini di cui al comma 1 in relazione alle specifiche esigenze delle diverse aree geografiche ed in particolare:

aa) assicura tutti gli interventi idonei a corrispondere agli obiettivi finalizzati a favorire i processi di integrazione scolastica, professionale, culturale, nell'area delle Comunità europee;

a) favorisce l'integrazione di cittadini italiani all'estero nelle strutture scolastiche e formative, anche di livello superiore ed universitario, dello Stato ospitante;

b) promuove l'insegnamento della lingua e della cultura italiane all'estero utilizzando anche le comunicazioni televisive via satellite e le tecniche audiovisive e di insegnamento a distanza, eventualmente mediante apposite convenzioni;

c) agevola l'inserimento e il reinserimento scolastico e sociale dei cittadini italiani emigrati all'estero che intendono rientrare in Italia e delle loro famiglie;

d) contribuisce allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani, sia per favorire un adeguato inserimento sociale nello Stato ospitante, sia in vista di un loro eventuale rientro in Italia;

e) favorisce la prosecuzione degli studi, secondo l'ordinamento scolastico italiano, da parte dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero per motivi di lavoro.

Il senatore Nocchi ed altri senatori hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere:

«f) programma interventi per l'educazione permanente».

1.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Sono favorevole all'emendamento, ma propongo di inserirlo alla lettera d) il cui testo verrebbe integrato nel seguente modo: «d) programma interventi per l'educazione permanente, al fine di contribuire allo sviluppo culturale e professionale dei cittadini italiani...».

NOCCHI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori, che, come ha proposto la relatrice, diventa aggiuntivo alla lettera d).

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

(Forme di intervento)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 sono promossi e stipulati accordi internazionali bilaterali e multilaterali, nonché iniziative comunitarie, volti a realizzare ogni utile collaborazione con le strutture scolastiche e formative degli Stati ospitanti. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla presente legge, favoriscono, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività:

a) interventi diretti all'insegnamento curriculare o parallelo della lingua e della cultura italiane a favore di alunni frequentanti scuole dello Stato ospitante;

b) attività di sostegno tendenti a favorire l'effettiva integrazione nelle strutture pre-scolastiche, scolastiche e formative anche di livello successivo alla scuola dell'obbligo, nonché in quelle universitarie, dei cittadini italiani all'estero e dei loro figli;

c) il funzionamento di scuole statali all'estero;

d) rapporti con le scuole non statali italiane all'estero;

e) il sostegno al funzionamento di sezioni italiane presso scuole internazionali, scuole straniere e scuole europee;

- f) l'organizzazione, ai vari livelli di conoscenza e di specializzazione, di corsi di lingua e di cultura italiane;
- g) l'organizzazione di corsi riservati a cittadini italiani, o di origine italiana, adulti per la preparazione alla licenza elementare e media;
- h) la presenza di docenti e lettori di lingua italiana presso istituzioni universitarie straniere;
- i) iniziative di aggiornamento, disposte d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, per il personale *ata*, direttivo e docente italiano e straniero e per la formazione e la specializzazione nella lingua e nella cultura italiane di linguisti stranieri;
- l) iniziative di sperimentazione metodologico-didattica secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 10, avvalendosi anche di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante;
- m) istituzione di cattedre di lingua e cultura italiane presso le università degli Stati ospitanti.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera d), sostituire al posto di: «rapporti con le» la dizione: «vigilanza sulle».

2.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Alla lettera g), dopo: «corsi» aggiungere: «di educazione permanente» e dopo: «adulti per» aggiungere: «l'elevamento dell'obbligo scolastico».

2.2 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: «il personale ata» con le parole: «i coordinatori amministrativi».

2.4 FALCUCCI

Alla lettera i), alla fine inserire: «sulla base del Piano nazionale definito secondo le modalità e procedure di cui alla legge n. 93 del 1983».

2.3 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Il mio emendamento 2.4 propone di sostituire alla lettera i) del comma 1 le parole: «il personale *ata*» con le parole: «i coordinatori amministrativi». Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.1 e 2.3, presentati dal senatore Nocchi e da altri senatori e parere contrario sull'emendamento 2.2 che considero pleonastico; infatti per l'obbligo scolastico occorre necessariamente fare riferimento alla legislazione vigente, sicchè non si può prevedere per l'attività scolastica all'estero un obbligo scolastico diverso da quello previsto in Italia. Quindi, l'emendamento 2.2 non può essere accolto.

Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.3, che tende ad inserire alla lettera *i*), alla fine le parole: «sulla base del Piano nazionale definito secondo le modalità e procedure di cui alla legge n. 93 del 1983».

Vorrei, infine, proporre di trasformare l'emendamento 2.1 da sostitutivo in aggiuntivo, dopo le parole «rapporti con le scuole non statali italiane all'estero», delle parole «e vigilanza sulle stesse».

NOCCHI. Sono d'accordo su quest'ultima proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori, così come è stato riformulato dalla relatrice.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo così emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

(Funzioni del Ministero degli affari esteri)

1. Le competenze attribuite dalla presente legge al Ministero degli affari esteri sono esercitate dalla Direzione generale per le relazioni culturali.

2. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, ogni triennio definisce, previo parere del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) espresso ai sensi e nei termini dell'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368:

a) gli indirizzi programmatici da perseguire nel triennio successivo, articolati per tipologie d'intervento, tenendo conto delle caratteristiche delle diverse aree geografiche e delle esigenze emerse dall'attività svolta;

b) i criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse;
c) i criteri per la definizione e la verifica delle convenzioni e di ogni altra forma di collaborazione da avviare con gli enti e le istituzioni, di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro degli affari esteri presenta ogni triennio una relazione al Parlamento, riassuntiva dell'attività svolta, anche mediante convenzioni, nelle diverse aree geografiche.

4. Al perseguimento delle finalità della presente legge concorrono, nel quadro degli indirizzi programmatici definiti dai capi delle rappresentanze diplomatiche e consolari con le modalità di cui all'articolo 4 della presente legge, gli Istituti italiani di cultura all'estero disciplinati dalla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

A questo articolo i senatori Nocchi, Tedesco Tatò, Callari Galli e Longo hanno presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere la lettera:

«d) criteri per l'eventuale assegnazione di personale docente alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute».

3.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Anche per quanto riguarda l'emendamento 3.1 vorrei pregare i presentatori di ritirarlo, perchè i criteri per l'eventuale assegnazione di personale docente alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute sono già definiti all'interno della normativa al nostro esame.

NOCCHI. Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 4:

Art. 4.

(Funzioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari)

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari hanno la responsabilità delle attività di cui all'articolo 2, rispettivamente, per il coordinamento e l'indirizzo in tutto lo Stato ospitante e per l'indirizzo, l'amministrazione e la vigilanza nella circoscrizione consolare di competenza.

2. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari acquisiscono, ai sensi e nei termini dell'articolo 2, comma 4, della legge 8 maggio 1985, n. 205, come sostituito dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1990,

n. 172, il parere motivato ed obbligatorio dei Comitati italiani all'estero (COMITES) sull'indirizzo da seguire per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge e sull'utilizzo delle risorse finanziarie.

3. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, tramite i servizi e gli uffici di cui al comma 4, promuovono e realizzano, nel rispetto delle leggi dello Stato ospitante e con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), f), g), i), l), ogni possibile forma di partecipazione collegiale alla programmazione e alla valutazione delle specifiche iniziative da parte degli interessati alle stesse e del personale docente in esse utilizzato.

4. Per l'espletamento di quanto connesso all'applicazione della presente legge, ove sussistano le condizioni e nei limiti delle disponibilità, sono costituiti, per collaborare, rispettivamente, con il capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare:

a) presso la rappresentanza diplomatica, un Servizio di rilevazione della domanda formativa, di coordinamento ed assistenza tecnica per le attività scolastiche ed educative, diretto da un ispettore tecnico;

b) presso l'ufficio consolare, un Ufficio per le attività scolastiche ed educative, diretto da un preside o da un direttore didattico appartenente al contingente di cui all'articolo 9.

5. I servizi e gli uffici di cui al comma 4 hanno, in particolare, il compito di:

a) coordinare l'attività nello Stato ospitante o nella circoscrizione, organizzando ad ogni livello, ogni possibile forma di partecipazione collegiale alla programmazione delle attività ed alle iniziative di aggiornamento e di sperimentazione;

b) promuovere e mantenere i contatti con le realtà scolastiche dello Stato ospitante e con gli enti che collaborano alle iniziative promosse nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;

c) vigilare e fornire assistenza tecnica alle istituzioni e iniziative scolastiche ed educative di cui alla presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con l'articolo 3 del disegno di legge n. 2637.

4.1

NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

NOCCHI. Signor Presidente, questo emendamento è importante per tutte le ragioni di cui ho già detto in altra occasione.

Ricordo brevemente ai colleghi che il nostro disegno di legge prevedeva tre livelli di organi collegiali di governo delle scuole e delle attività scolastiche all'estero. La soluzione prospettata dal relatore all'articolo 4 ci sembra ancora insufficiente e quindi chiediamo un pronunciamento positivo sul nostro emendamento.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, in merito all'emendamento 4.1 debbo purtroppo esprimere un parere negativo, non perchè non sia d'accordo nella sostanza sul principio di

partecipazione e di collegialità, ma perchè credo che nel testo in discussione ciò sia stato tenuto presente nella forma più appropriata.

All'interno dell'articolo 4, infatti, proprio per dare il massimo di garanzia, è affermato il principio della collegialità, anche se se ne prevede un'applicazione flessibile.

Per tale ragione non sono favorevole all'emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 5:

Art. 5.

(Collaborazioni con altre istituzioni)

1. Il Ministero degli affari esteri ed i capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari possono avvalersi, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, oltre che degli Istituti di cultura italiana all'estero, delle sezioni all'estero della società nazionale «Dante Alighieri», delle associazioni culturali istituite nell'ambito delle collettività italiane all'estero e di istituzioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano come compito istituzionale una o più delle attività indicate all'articolo 2 ed abbiano una comprovata esperienza;

b) dispongano di risorse finanziarie e strutture proprie, nonché di unità di personale da esse direttamente dipendente, munito del titolo di studio richiesto per l'insegnamento o per l'attività cui è preposto;

c) non perseguano scopi di lucro.

2. Gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 possono ricevere pubblicazioni o materiale didattico dallo Stato italiano. Possono altresì ricevere contributi in denaro e avvalersi della collaborazione del personale docente assegnato ai servizi e agli uffici di cui all'articolo 4, comma 4, funzionanti presso la rappresentanza diplomatica o l'ufficio consolare competenti per territorio, previa autorizzazione dei capi delle rappresentanze o degli uffici predetti. L'erogazione di contributi dello Stato italiano è subordinata al parere motivato ed obbligatorio dei COMITES ove competenti ai sensi e nei termini dell'articolo 3 della legge 8 maggio 1985, n. 205, come modificata dalla legge 5 luglio 1990, n. 172. I bilanci e la relativa documentazione contabile sono sottoposti al controllo del Ministero degli affari esteri.

3. L'attività di collaborazione con le istituzioni di cui al comma 1 è sottoposta alla vigilanza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che si avvalgono del personale ispettivo e direttivo della scuola ad essi assegnato.

4. Al fine di favorire la ricerca e l'assunzione di personale italiano qualificato per le scuole e le università straniere funzionanti all'estero, per posti non compresi nel contingente di cui all'articolo 9, il Ministero degli affari esteri può stipulare convenzioni con organizzazioni internazionali particolarmente qualificate per svolgere tale azione.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo: «possono altresì ricevere» inserire: «tramite apposita convenzione».

5.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

NOCCHI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo così emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 6:

Art. 6.

(Funzioni del Ministero della pubblica istruzione - Commissione scientifica nazionale)

1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per quanto di competenza, stabilisce con decreto: i programmi di insegnamento nonché le norme per lo svolgimento degli esami e per il rilascio dei titoli di studio relativi alle attività ed iniziative di cui alla presente legge; le disposizioni per l'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente del contingente di cui all'articolo 9; i criteri per la nomina delle commissioni di maturità, dei presidenti delle commissioni esaminatrici per i corsi di preparazione alle licenze elementare e media e per le sessioni d'esami presso le scuole italiane all'estero, statali o legalmente riconosciute.

2. Ai fini della predisposizione dei programmi di insegnamento della lingua italiana, della elaborazione dei materiali didattici e dei programmi di aggiornamento del personale *ata*, del personale direttivo e docente e dei lettori di cui all'articolo 8, comma 1, il Ministro della pubblica istruzione promuove e favorisce progetti di ricerca e di

innovazione metodologico-didattica, avvalendosi della collaborazione di istituti universitari ed in particolare dell'Università per stranieri di Perugia e della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, nonché di unità di personale di cui all'articolo 12, comma 2, nel limite di 20 unità per anno scolastico cessate dal servizio all'estero, di cui almeno 5 tratti dal personale che ha prestato servizio con funzioni di lettore o di lettore con incarichi extra accademici, che abbiano presentato domanda in tal senso.

3. Per assicurare il qualificato insegnamento della lingua italiana come seconda lingua e valutarne le applicazioni didattiche, è costituita presso il Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una Commissione scientifica nazionale.

4. All'onere derivante dal funzionamento della Commissione di cui al comma 3 ed a quelli connessi all'applicazione del presente articolo, valutati in lire 48 milioni annui per il 1992 e il 1993 e in lire 50 milioni annui a partire dal 1994, si provvede a carico del capitolo 1121 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1992 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

All'articolo 6, comma 2, sostituire le parole: «del personale ata» con le parole: «dei coordinatori amministrativi».

6.1

FALCUCCI

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento formale, analogo a quello già approvato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo così emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art. 7.

(Scuole italiane all'estero)

1. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero del tesoro, provvede alla istituzione, trasformazione e soppressione delle scuole statali italiane all'estero, di ogni ordine e grado.

2. Il numero, la localizzazione e le caratteristiche delle scuole statali italiane all'estero dovranno rispondere all'esigenza di costituire, con riferimento ai vari ordini e gradi di istruzione, centri di formazione scolastica idonei a contribuire ad un'eminente presenza di cultura italiana, aperta al rispetto e alla conoscenza della cultura dello Stato ospitante, tenendo conto degli sbocchi professionali ed accademici sia in Italia che nello Stato stesso.

3. L'ordinamento e i programmi delle scuole statali italiane all'estero, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero degli affari esteri, sono coerenti con quelli delle corrispondenti scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale, con gli adattamenti opportuni per tener conto degli ordinamenti e programmi delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante, anche ai fini di quanto previsto nei commi 2 e 9.

4. Il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero degli affari esteri trasmettono alla Biblioteca pedagogica di documentazione di Firenze tutte le informazioni per assicurare la raccolta e la diffusione della documentazione relativa alle esperienze scolastiche realizzate all'estero in applicazione della presente legge.

5. La Biblioteca pedagogica di documentazione di Firenze mette a disposizione delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero tutte le informazioni in suo possesso attraverso la banda dati del Ministero degli affari esteri.

6. La direzione delle scuole statali italiane all'estero è affidata a personale direttivo del contingente di cui all'articolo 9, nominato dal Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione. Le direzioni didattiche o presidenze che si rendano comunque vacanti nel corso di un anno scolastico sono, di norma, assegnate in reggenza, fino all'arrivo del personale direttivo di ruolo, ad uno dei dirigenti scolastici in servizio nella stessa o nella più vicina circoscrizione.

7. Alle scuole statali italiane all'estero sono estese, con i necessari adattamenti, sui quali saranno preventivamente sentite le organizzazioni sindacali, le norme sugli organi collegiali a livello di circolo e di istituto e quelle sull'autonomia amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni. A quanto prescritto nel presente comma si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo, dei relativi adempimenti contabili nonchè del servizio cassa.

9. I titoli di studio rilasciati dalle scuole statali italiane all'estero hanno lo stesso valore legale di quelli rilasciati dalle scuole statali italiane aventi sede nel territorio nazionale. Ai suddetti titoli può essere riconosciuto, sulla base di intese bilaterali, lo stesso valore legale delle corrispondenti scuole dello Stato ospitante.

10. L'insegnamento delle discipline comprese nei programmi delle scuole italiane all'estero può essere impartito, secondo quanto definito nei programmi medesimi o nelle sperimentazioni autorizzate, nella lingua italiana e nella lingua dello Stato ospitante o in altra lingua in esso di uso diffuso, ovvero nella sola lingua italiana.

11. Le scuole non statali italiane all'estero possono conseguire il riconoscimento legale se il loro ordinamento ed i programmi d'insegnamento siano conformati su quelli delle corrispondenti scuole statali italiane all'estero. Il riconoscimento è conferito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro degli affari esteri. Ai titoli di studio rilasciati dalle scuole di cui al presente comma sono estese le disposizioni di cui al comma 9.

12. Le iniziative di sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, sono autorizzate con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri; nell'ambito di esse potrà essere prevista la collaborazione di strutture scientifiche e pedagogiche dello Stato ospitante.

13. Possono essere attivati programmi di insegnamento a distanza ed ogni altra iniziativa atta a mantenere il contatto con la scuola italiana, in particolare per i figli di dipendenti di enti ed imprese pubbliche e private che operino, anche temporaneamente, in Stati le cui strutture scolastiche locali non offrano possibilità di inserimento.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 7, comma 1, sopprimere la parola: «istituzione» e aggiungere la frase: «Restano invariate le norme relative all'istituzione di dette scuole.».

7.1

FALCUCCI

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8. ne do lettura:

Art. 8.

(Lettori di italiano)

1. I lettori di italiano, reclutati in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, oltre alla loro funzione nell'ambito delle istituzioni universitarie cui sono assegnati, collaborano, anche a titolo di completamento d'orario, con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, per la realizzazione di

iniziative e manifestazioni specifiche da tenersi nelle città in cui operano e nei centri circostanti.

2. I lettori con incarichi extra accademici svolgono, con carattere continuativo, sia attività accademica che attività di promozione linguistica e culturale. Tale attività di promozione linguistica e culturale è svolta in collegamento con l'istituto di cultura indicato dalla rappresentanza diplomatica o ufficio consolare competente per territorio, avvalendosi della collaborazione delle strutture di questi ultimi o, in mancanza, di istituzioni culturali indicate dalla stessa rappresentanza diplomatica o ufficio consolare ed aventi come fine la diffusione della lingua e della cultura italiane.

3. In attesa della disponibilità di graduatoria del personale docente da destinare a funzioni di lettore con incarichi extra accademici, può essere destinato all'estero per tali funzioni il personale selezionato per le funzioni di addetto di Istituto di cultura ai sensi del decreto interministeriale 24 maggio 1985 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 18 settembre 1985, e non ancora destinato all'estero per una delle funzioni previste dallo stesso decreto.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I lettori contribuiscono alla diffusione della lingua e della cultura italiana presso le università straniere. La Commissione scientifica nazionale, di cui all'articolo 6, comma 3, costituisce centro di riferimento per l'attività dei lettori e la promozione della diffusione della lingua e cultura italiana. Per quanto riguarda gli obblighi di servizio valgono le norme definite dal contratto nazionale decentrato, per il personale della scuola in servizio all'estero.»

8.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

Sopprimere il comma 2.

8.2 FALCUCCI

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Esprimo parere contrario all'emendamento 8.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori, e li invito a ritirarlo. Ho presentato un emendamento soppressivo del comma 2 che invito ad accogliere.

NOCCHI. Insisto per la votazione dell'emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, soppressivo del comma 2, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito di tale ultima votazione, per motivi di coordinamento, presento l'emendamento 8.3 tendente a sopprimere al comma 3, le parole: «con incarichi extra accademici».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

Art. 9.

(Personale)

1. Per l'attuazione dei fini della presente legge è messo a disposizione del Ministero degli affari esteri, mediante collocamento fuori ruolo, un contingente di personale di ruolo del Ministero della pubblica istruzione comprendente ispettori, presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché coordinatori amministrativi dell'area funzionale dei servizi amministrativi.

2. Il contingente di cui al comma 1 è stabilito ogni tre anni, con decreto del Ministro degli affari esteri d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro del tesoro, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, e tenendo conto delle proposte formulate dalle autorità diplomatiche e consolari, sentito il parere delle commissioni sindacali formalmente costituite in ciascuno Stato.

3. Il Ministro degli affari esteri determina con proprio decreto le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

4. Tali contingenti possono essere soggetti a redistribuzione, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, i contingenti del personale di ruolo da destinare all'estero, con oneri a carico dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ad esclusione del personale inquadrato nei ruoli del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1990 n. 401, è stabilito, con il decreto di cui al comma 2, entro il limite massimo di 2.100 unità per l'anno scolastico 1992-1993, 2.000 unità per l'anno scolastico 1993-1994, 1900 unità per l'anno scolastico 1994-1995 e seguenti.

6. Con lo stesso decreto è stabilito il contingente massimo di personale di ruolo da destinare all'estero con relativi oneri a carico di Stati, istituzioni o enti stranieri o internazionali, tenuto conto delle richieste di detti Stati, enti ed istituzioni.

La senatrice Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«1. Per l'attuazione dei fini della presente legge sono messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, mediante collocamento fuori ruolo, ispettori, presidi, direttori didattici, docenti dei diversi ordini e gradi di scuola, nonché coordinatori amministrativi dell'area funzionale dei servizi amministrativi dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione da destinare all'estero nei limiti dei contingenti sottoidicati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, il contingente del personale di ruolo da destinare all'estero, con oneri a carico dei capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è stabilito entro il limite massimo di 1900 unità per l'anno scolastico 1992-1993, di 1.750 unità per l'anno scolastico 1993-1994 e di 1.600 unità per l'anno scolastico 1994-1995 e seguenti. Le unità di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura all'estero fino alla scadenza fissata dalla legislazione previgente, sono in aggiunta a quelle del predetto contingente.

2-bis. All'onere derivante dalla presente legge, pari a 2.904 milioni nel 1992, 12.312 milioni nel 1993, 23.112 milioni nel 1994 e 30.312 milioni nel 1995 a regime, da distribuire ai capitoli del Ministero degli affari esteri 2502, 2551, 2553, 2564, 2570, 2653, 2690 e 3577, si fa fronte con contestuale riduzione del capitolo 2503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri a partire dall'esercizio 1992, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa ivi prevista dal comma 2 del presente articolo.

3. Il contingente di cui al comma 2 è stabilito ogni 3 anni, con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, e tenendo conto delle proposte formulate dalle autorità diplomatiche e consolari, sentito il parere delle commissioni sindacali formalmente costituite, in ciascuno Stato.

4. Il Ministro degli affari esteri determina con proprio decreto le aree di destinazione per le diverse categorie di personale nei limiti del numero massimo previsto dal contingente triennale.

5. Il contingente triennale può essere soggetto a redistribuzione nell'arco del triennio, in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale di cui al comma 3.

6. Con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è stabilito inoltre ogni tre anni il contingente massimo del personale di ruolo da destinare all'estero con relativi oneri a carico di Stati, istituzioni o enti stranieri o internazionali, tenuto conto delle richieste di detti Stati, enti ed istituzioni. Tale contingente può essere soggetto a redistribuzione entro il triennio in relazione a sopravvenute esigenze, fermo restando il numero complessivo delle unità di personale».

Il senatore Nocchi ed altri senatori hanno inoltre, presentato il seguente emendamento:

Sostituire: «2.100» con: «2.200» e: «2.000» con: «2.100».

9.1 NOCCHI, TEDESCO TATÒ, CALLARI GALLI, LONGO

NOCCHI. Signor Presidente, intendo mantenere, a nome del mio Gruppo, la mia posizione per testimoniare che il nostro orientamento non può accettare un ridimensionamento dei ruoli organici da inviare all'estero, come si evince dalla nuova impostazione data dalla maggioranza all'articolo 9.

Sono tuttavia disponibile a trasformare il mio emendamento 9.1 in un subemendamento all'emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo presentato dalla relatrice Falcucci.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Ho già argomentato la mia contrarietà all'emendamento del senatore Nocchi, in quanto in nessun modo si può configurare la riduzione del contingente come un indebolimento della attività complessiva. Il disegno di legge nel suo complesso mira a rafforzare le iniziative che dovranno tendere anche alla formazione ed alla specializzazione *in loco* del personale. In prospettiva bisognerà aumentare le risorse e il contingente. Per queste ragioni sono contraria a tale emendamento e raccomando il mio emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 9, integrato dal comma 2-bis che la Commissione bilancio ha considerato vincolante.

PAVAN, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Nell'esprimere parere contrario sull'emendamento del senatore Nocchi, vorrei far notare che comporta oneri aggiuntivi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Nocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.2, interamente sostitutivo dell'articolo 9, che la senatrice Falcucci, ha integrato con il comma 2-bis, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Art. 10.

(Assegnazione del personale)

1. Alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari è assegnato il personale ispettivo, direttivo, docente ed i coordinatori

amministrativi per il funzionamento dei servizi e degli uffici di cui all'articolo 4, comma 4.

2. Ai suddetti servizi e uffici istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, è altresì assegnato il personale ispettivo, direttivo e docente del contingente di cui all'articolo 9 per l'attuazione delle finalità della presente legge, da svolgere nello Stato o nella circoscrizione di competenza, inclusa l'attività di assistenza e consulenza ad istituzioni ed amministrazioni straniere, per la diffusione della cultura e della lingua italiane nelle scuole ed università locali.

3. Alle scuole statali italiane all'estero è assegnato personale direttivo, docente ed amministrativo. Unità di detto personale sono assegnate, ove previsto, anche a sezioni italiane di scuole europee ed internazionali, nonché a sezioni italiane o corsi curriculari di lingua e cultura italiane presso scuole straniere; tale personale è tenuto ad un orario di servizio e di insegnamento non inferiore a quello previsto dalla normativa italiana e comunque tale da corrispondere alle esigenze didattiche della scuola straniera nella quale presta servizio.

4. Alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute possono essere assegnate unità di personale docente per le discipline per le quali sia necessario l'insegnamento in lingua italiana. È esclusa, a partire dall'anno scolastico 1994-1995, l'assegnazione di personale direttivo ed amministrativo.

5. Ai dottorati presso istituzioni straniere a livello universitario è assegnato personale reclutato in conformità a quanto previsto dall'articolo 11.

6. L'eventuale adeguamento della competenza professionale del personale *ata* in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari, in relazione allo svolgimento delle attività previste dal precedente articolo 4, avverrà secondo quanto previsto dalla contrattazione nazionale decentrata ai sensi dell'articolo 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, degli articoli 13, 14, 15, 16, 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e successive modificazioni, dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, e comunque da quanto disposto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

A questo articolo la senatrice Falcucci ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 10, comma 6, sostituire le parole: «del personale ata» con le parole: «dei coordinatori amministrativi».

10.1

FALCUCCI

Al comma 4, dopo le parole: «personale docente», inserire le altre: «incluso nelle graduatorie del concorso di cui all'articolo 11».

10.2

FALCUCCI

NOCCHI. Vorrei sapere, come già in precedenza riguardo all'articolo 3, a quali criteri si fa riferimento nel comma 4 dell'articolo 10, che

recita: «Alle scuole italiane all'estero legalmente riconosciute possono essere assegnate unità di personale docente per le discipline per le quali sia necessario l'insegnamento in lingua italiana».

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Questo personale deve essere uguale a quello che fa il concorso e quindi bisogna dire «il personale docente incluso nelle graduatorie del concorso di cui all'articolo 11».

NOCCHI. Senza alcun criterio?

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Sì. Se lasciamo che un organo politico possa fissare dei criteri, si può anche prescindere da un concorso. La norma afferma che tale facoltà è limitata alle discipline «per le quali sia necessario l'insegnamento in lingua italiana».

Per questo motivo invito il senatore Nocchi ad aderire all'emendamento 10.2 da me predisposto.

L'emendamento 10.1 da me presentato è puramente formale; d'altra parte è stato già presentato e approvato agli articoli 2 e 6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo così emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 11:

Art. 11.

(Reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale ispettivo, direttivo, docente ed *ata* del Ministero della pubblica istruzione, da destinare all'estero per le finalità della presente legge, avviene mediante concorso per titoli ed esami. L'esame per il personale ispettivo, direttivo e docente consiste nel superamento, con non meno di complessivi 28 quarantesimi, di una prova scritta e di una prova orale in lingua straniera, volta anche ad accertare la conoscenza delle fondamentali caratteristiche storiche, culturali ed istituzionali dello Stato o dell'area geografica per la quale si concorre. Per il personale *ata* la prova in lingua è limitata ad un colloquio nella lingua indicata dal candidato, volta ad accertarne la conoscenza pratica idonea allo svolgimento delle mansioni a cui è destinato.

2. Il concorso ha cadenza triennale e requisito per parteciparvi è un'anzianità di almeno tre anni nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione. Sono messi a concorso il 60 per cento dei posti vacanti per ogni categoria di personale richiesto; il 40 per cento dei posti è riservato, a domanda, al personale già utilizzato all'estero e che abbia successivamente prestato servizio nel territorio metropolitano per almeno tre anni. I posti assegnati a concorso ed eventualmente non coperti vanno ad accrescere la quota dei posti riservati; analogamente viene accresciuta la quota dei posti a concorso quando non risultino coperti i posti riservati alla quota del 40 per cento.

3. Il decreto relativo al bando di concorso, con l'indicazione delle lingue straniere richieste, i relativi programmi d'esame, il calendario delle prove ed ogni altra disposizione necessaria allo svolgimento del concorso stesso, è emanato dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ed è presieduta da un professore universitario di prima fascia.

5. La commissione giudicatrice dispone di 60 punti di cui 40 per le prove di esame e 20 per i titoli. Il superamento della prova d'esame è condizione per la valutazione dei titoli. Nella valutazione dei titoli, a quelli di servizio sono riservati non più di 7 punti.

6. Il bando di concorso per il personale direttivo e docente da destinare alle scuole italiane all'estero, alle scuole europee ed alle istituzioni scolastiche straniere, deve indicare i posti direttivi e le cattedre vacanti a cui può concorrere solo personale direttivo e docente dei corrispondenti ruoli ed in possesso degli specifici titoli.

7. Ai posti di lettore presso istituzioni universitarie straniere possono concorrere solo docenti di ruolo di lingua italiana o di lingua e letteratura straniera nelle scuole secondarie superiori, o presidi ed ispettori dell'istruzione secondaria superiore con abilitazione all'insegnamento dell'italiano.

8. Sulla base del punteggio complessivamente conseguito viene compilata una graduatoria unica, articolata per categorie di personale e per aree linguistiche. La graduatoria ha validità triennale.

9. Per i vincitori del concorso il Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, predispone specifici corsi di formazione, articolati per tipologia di funzione e per aree geografiche. I corsi sono orientati ad approfondire la conoscenza delle caratteristiche culturali, sociali e scolastiche degli Stati nei quali il personale è destinato ad operare, e la specifica competenza nella didattica dell'italiano come seconda lingua, utilizzando anche il personale di cui all'articolo 12, comma 3. Ai corsi partecipa anche il personale della quota riservata di cui al comma 3 dell'articolo 12. L'aggiornamento del personale in servizio è assicurato periodicamente d'intesa tra il Ministero degli affari esteri e il Ministero della pubblica istruzione, nel rispetto di quanto disposto in materia dalla normativa contrattuale.

10. La destinazione della sede per il personale di cui all'articolo 10 è disposta dal Ministero degli affari esteri, tenendo conto della

graduatoria e delle preferenze espresse dagli interessati, compatibilmente con le esigenze di servizio derivanti dalla presente legge.

11. Ai presidi ed ai direttori didattici possono essere assegnate funzioni direttive anche per le scuole d'ordine e grado diverso da quello d'assegnazione.

A questo articolo la senatrice Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: «ed ata» con le parole: «e dei coordinatori amministrativi».

11.1

FALCUCCI

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo così emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 12:

Art. 12.

(Permanenza all'estero)

1. La permanenza nella sede di servizio all'estero del personale di cui all'articolo 11, comma 1, non può essere inferiore a tre anni, salvo motivi di salute o gravi motivi familiari o motivi di servizio e non superiore a 5 anni, fatta eccezione per il personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola di Varese, al quale si applicano le norme dei relativi statuti.

2. Al rientro dal servizio all'estero, il personale ispettivo, direttivo e docente può optare tra la restituzione alla propria attività di istituto o la utilizzazione per l'insegnamento ed i servizi preposti all'integrazione di alunni e studenti stranieri o per attività di aggiornamento nei limiti delle unità di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Il personale rientrato dall'estero e che abbia svolto il servizio senza demerito può, dopo un periodo di servizio nel territorio metropolitano non inferiore a 3 anni, presentare domanda, una sola volta, per essere incluso nella graduatoria a cui sono riservati, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il 40 per cento dei posti vacanti del contingente. La collocazione nella graduatoria avviene sulla base del punteggio conseguito nel concorso per la destinazione all'estero.

Esprimo perplessità sul limite massimo di cinque anni imposto per la permanenza all'estero.

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

(Altro personale)

1. Limitatamente ai posti di contingente assegnati ai sensi dell'articolo 10, ove non sia possibile disporre per periodi inferiori all'anno, o per l'intero anno scolastico, di personale docente di ruolo, potranno essere utilizzati, con contratti di diritto privato, cittadini italiani o di origine italiana residenti nello Stato ospitante, in possesso di titolo valido per l'insegnamento richiesto secondo la normativa vigente, o, se sprovvisti, secondo quanto disposto dalla normativa dello Stato ospitante. Il trattamento economico non può essere superiore a quello previsto per i docenti del corrispondente ordine e grado di scuola in servizio nelle scuole statali aventi sede nel territorio nazionale o comunque a quello dello Stato ospitante, se più favorevole. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio.

2. Nel caso in cui non sia possibile disporre di personale residente nello Stato ospitante da utilizzare per l'intero anno scolastico, si ricorre al comando annuale di personale di ruolo inviato dall'Italia, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali, con priorità, in ogni caso, riservata agli idonei del concorso di cui all'articolo 11.

3. L'insegnamento di discipline in lingua straniera, previste dal piano di studi, può essere affidato a cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni dello Stato ospitante, nei limiti degli appositi stanziamenti come determinati dalla presente legge e con le medesime modalità di cui al comma 4.

4. Per le esigenze delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 10, comma 3, e dei servizi e uffici di cui all'articolo 4, comma 4, può essere utilizzato, con contratto di diritto privato, personale esecutivo ed ausiliario residente nello Stato ospitante, che abbia un'adeguata conoscenza della lingua italiana in relazione alle rispettive mansioni da svolgere e sia in possesso degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Il contratto è stipulato dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente per territorio, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, come determinati dalla presente legge. Il trattamento economico è quello previsto per il personale della stessa categoria in servizio nelle scuole statali aventi sede nel territorio nazionale o comunque a quello previsto per il medesimo personale in servizio nelle scuole dello Stato ospitante, se più favorevole.

5. L'articolo 25 della legge 25 agosto 1982, n. 604, è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 14.

(Personale fuori ruolo)

1. Per amministrare, coordinare e vigilare le istituzioni e le attività scolastiche ed educative di cui alla presente legge ed il relativo personale, nonché per il coordinamento e la vigilanza su istituzioni e attività gestite da enti non statali operanti all'estero per i fini della presente legge, è previsto, in aggiunta al contingente di cui all'articolo 9, comma 1, un contingente complessivo non superiore a 100 unità di personale ispettivo, direttivo, docente e non docente e di funzionari dei ruoli del Ministero della pubblica istruzione, da collocare fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri, con mansioni corrispondenti all'area funzionale di appartenenza. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, definisce con proprio decreto le categorie ed i requisiti di detto personale.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 15:

Art. 15.

(Trattamento economico)

1. Al personale da destinare all'estero ai sensi della presente legge o già in servizio all'estero, si applica il trattamento economico previsto dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215 come modificato dagli articoli 2 e 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604. A tale tabella sono apportate per le categorie di personale sottoindicate le seguenti modificazioni:

a) assegno mensile lordo al personale ispettivo tecnico assegnato presso gli uffici diplomatici, lire 195.000;

b) assegno mensile lordo ai presidi di scuole secondarie di I grado, ai presidi di scuole secondarie di II grado e ai direttori didattici, lire 150.000. Agli assegni mensili lordi attribuiti al personale di cui al presente articolo si applica lo stesso coefficiente parziale.

2. Al personale immesso in ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni e mantenuto in servizio all'estero ai sensi dell'articolo 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604, spetta lo stesso trattamento previsto per il personale della medesima categoria in servizio nel territorio metropolitano. L'articolo 32 della citata legge n. 604 del 1982 è abrogato.

A questo articolo la senatrice Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 15 , comma 1, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.

15.1

FALCUCCI

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Si illustra da sè.

IDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo così emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 16:

rt. 16.

(Norma transitoria)

1. La permanenza all'estero del personale ispettivo, direttivo, docente ed *ata*, il suo rientro nel territorio metropolitano e la sua possibilità di reincarico, sono, in prima applicazione della presente legge, disciplinati come segue:

a) il rientro nel territorio metropolitano del personale in servizio all'estero ed immesso in ruolo ai sensi del titolo II della legge 25 agosto 1982, n. 604, avviene nei termini e con le modalità disposte dall'articolo 18 della stessa legge e comunque non oltre il periodo massimo ivi previsto di anni 15 di servizio di ruolo all'estero per il conseguimento del trattamento minimo di pensione. I commi quinto e ottavo del citato articolo 18 della legge n. 604 devono intendersi modificati dall'articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, per quanto concerne la durata del servizio all'estero da 7 a 10 anni scolastici;

b) il personale assegnato all'estero dopo il superamento delle prescritte prove previste dall'articolo 1 della legge n. 604 del 1982, può fare domanda di ulteriore permanenza nella stessa sede, se disponibile, o per un nuovo incarico, fino a raggiungere un periodo complessivo non superiore a 10 anni di permanenza all'estero. L'utilizzazione del predetto personale ha precedenza assoluta rispetto alla destinazione all'estero di nuove unità, fermo restando l'organico complessivo di cui all'articolo 9.

2. La graduatoria del concorso bandito il 20 febbraio 1989 ha durata quadriennale.

A questo articolo la senatrice Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «ed ata» con le parole: «e dei coordinatori amministrativi».

16.1

FALCUCCI

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Si illustra da sè.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 17 e delle tabelle allegate:

Art. 17.

(Disposizioni finanziarie)

1. La spesa autorizzata dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 per le finalità di cui alle disposizioni della presente legge, incrementata, per i due esercizi finanziari successivi, di una somma percentuale pari al tasso di inflazione programmato, è ulteriormente incrementata delle somme indicate nell'allegata tabella A.

2. Le quote degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relative alle riduzioni di unità di personale di cui all'articolo 9, comma 5, e quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 1, valutate per l'esercizio finanziario 1992 e per i due esercizi successivi nell'ammontare indicato nell'allegata tabella B, sono trasferite ogni anno ad altri capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'adempimento delle finalità di cui alla presente legge.

3. Qualora vengano accertate in sede di rendiconto consuntivo riduzioni di spesa inferiori a quelle indicate nella tabella B, per l'esercizio successivo le autorizzazioni di spesa relative all'erogazione di contributi sono ridotte corrispondentemente ed in proporzione fra loro.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A

	1992	1993	1994
Art. 1:	1.670	5.850	8.580
Art. 5:	830	1.900	4.330
Art. 13			
comma 3:	150	650	1.190
comma 4:	-	1.500	7.300
Art. 15			
comma 1:	1.300	4.000	4.000
Totali . . .	3.950	13.900	25.400

TABELLA B

	1992	1993	° 1994
Art. 9 *			
comma 5:	2.280	7.400	17.200
Art. 13 **			
comma 1:	1.670	6.500	8.200
Totali . . .	3.950	13.900	25.400

* Capitoli 2502, 2503, 2505 e 2509

** Capitoli

A questo articolo la relatrice Falcucci ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 e le relative tabelle.

17.1

FALCUCCI

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo così emendato.

È approvato.

Ritengo che quella dell'articolo 17 sarebbe migliore collocazione per il comma *2-bis* inserito all'articolo 9, su parere vincolante della Commissione bilancio. A ciò si potrà provvedere in sede di coordinamento.

L'esame degli articoli è così esaurito.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Signor Presidente, propongo che il titolo del provvedimento al nostro esame sia riformulato come segue: «Iniziative per la diffusione della lingua e della cultura italiane e per gli interventi educativi e scolastici in favore delle comunità italiane all'estero».

PRESIDENTE. Metto ai voti il nuovo titolo del provvedimento, riformulato dalla senatrice Falcucci.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

NOCCHI. Signor Presidente, concludendo questo lavoro che ci ha visto operare costruttivamente per diversi mesi, credo che si possa esprimere un riconoscimento al relatore per l'opera improba e complessa di cui si è fatta carico e, come già ho fatto in un'altra occasione, per l'intelligenza e la sensibilità con le quali ho recepito istanze non secondarie che avevamo prospettato. Nello stesso tempo debbo anche aggiungere che ci sono alcuni aspetti che non ci convincono completamente, sui quali abbiamo continuato a manifestare la nostra perplessità attraverso gli emendamenti.

Il giudizio complessivo che traiamo è positivo e ci riconosciamo in parti significative di questo provvedimento. Avevamo affermato che desideravamo una legge che segnalasse le novità importanti intervenute nel mondo della emigrazione negli ultimi quindici anni; volevamo uno strumento di promozione culturale della lingua ma anche della cultura italiana all'estero, come motivo di penetrazione multiculturale. Il nostro presupposto di fondo era nella titolazione del disegno di legge con cui abbiamo presentato la nostra proposta: poichè lo stesso presupposto esiste anche nell'attuale disegno di legge, credo che possiamo esprimere un giudizio positivo.

Il rapporto con il privato è stato smussato ed è stato reso più condizionato dalla presenza del rapporto convenzionale e dal fatto che lo Stato si erge come istituzione che verifica, controlla e promuove le attività culturali e la promozione linguistica anche nei riguardi dei soggetti privati.

Con tutta probabilità, anzi con certezza, approveremo questo disegno di legge soltanto in questo ramo del Parlamento; se alla Camera non sarà possibile procedere alla votazione finale è chiaro che i parlamentari che si occuperanno della materia nella prossima legislatu-

ra troveranno il terreno spianato dal nostro lavoro e dal risultato conseguito dopo mesi di confronto molto serrato e costruttivo.

VESENTINI. Annuncio il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente e mi associo nei ringraziamenti al relatore.

BOMPIANI. Vorrei esprimere la piena soddisfazione per la conclusione dell'esame di questo disegno di legge che riveste una notevole importanza. Ringrazio la senatrice Falcucci che ha svolto un lavoro di grande significato ed importanza.

PRESIDENTE. Ringrazio anch'io la senatrice Falcucci e i colleghi che hanno partecipato con tanta sollecitudine ai lavori delle Commissioni.

FALCUCCI, *relatore alle Commissioni*. Vorrei ringraziare gli oratori che mi hanno preceduta per le parole rivolte nei miei confronti. Vorrei far presente che il provvedimento corrisponde pienamente alle istanze legittime provenienti dalla Conferenza per l'emigrazione.

BOGGIO. Vorrei sottolineare come la lingua italiana rappresenti un legame fortissimo sul piano internazionale, che noi, fino ad ora, abbiamo molte volte sottovalutato. Basta considerare che grande parte della popolazione sudamericana è di origine italiana; che l'Africa settentrionale conosce l'italiano attraverso la televisione; che infine, l'italiano è stato diffuso dall'opera lirica in tutto il mondo e moltissimi cittadini stranieri vengono in Italia per approfondire la nostra lingua. Sono argomenti che possono sembrare banali, ma voglio sottolineare come la diffusione della lingua italiana all'estero contribuisce a dare prestigio al nostro Paese.

PRESIDENTE. Chiedo il mandato ad apportare ove necessario, modificazioni di carattere meramente formale al testo del disegno di legge, in sede di coordinamento.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo proposto dal relatore, con le modifiche accolte.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA